



COMUNE DI VALDAONE

Provincia di Trento

Verbale di deliberazione n. 12

OGGETTO: APPROVAZIONE DEL DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE 2021-2023, DEL BILANCIO DI PREVISIONE FINANZIARIO 2021-2023 E DELLA NOTA INTEGRATIVA AL BILANCIO DI PREVISIONE FINANZIARIO 2021-2023 (BILANCIO ARMONIZZATO DI CUI ALL'ALLEGATO 9 DEL D.LGS. 118/2011).

Consiglio comunale

L'anno DUEMILAVENTUNO, il giorno QUINDICI del mese di FEBBRAIO, alle ore 18.30 il Consiglio comunale, a seguito di regolari avvisi recapitati nei termini di legge, si è riunito attraverso videoconferenza come da Decreto del Sindaco prot. 3388 dd. 15.05.2020.

PRESENTI:		ASSENTI GIUSTIFICATI:	
Pellizzari Ketty	Sindaco		
Baldracchi Nadia			
Bontempelli Giorgio			
Bugna Alberto			
	Bugna Fabrizio		
Bugna Lener			
	Bugna Virginio		
Colotti Ezio			
Corradi Juri			
Filosi Eugenio			
Filosi Riccardo			
Ghezzi Teresa			
Mazzacchi Carlo			
Pellizzari Alan			
Pellizzari Giorgio			

Assiste il Segretario comunale dott.ssa Giordani Federica.

Riconosciuto legale il numero degli intervenuti, la signora PELLIZZARI KETTY, nella sua qualità di SINDACO, assume la presidenza dichiarando aperta la seduta e invita il Consiglio comunale a deliberare in merito all'oggetto suindicato.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Preso atto che la Giunta Comunale con delibera n. 6 del 25 gennaio 2021 ha approvato lo schema del Documento Unico di Programmazione 2021-2023, lo schema di bilancio di previsione finanziario 2021-2023, unitamente a tutti gli allegati previsti dalla normativa, e lo schema della nota integrativa al bilancio di previsione finanziario 2021-2023;

Considerato che in data 26 gennaio 2021, prot. n. 670, è stata data comunicazione a tutti i consiglieri comunali dell'avvenuto deposito delle proposte definitive del Documento Unico di Programmazione 2021-2023, del Bilancio di previsione 2021-2023 e dei relativi allegati, ai sensi dell'art. 10 comma 2 lettera a) del vigente Regolamento di Contabilità;

Vista la legge provinciale 9 dicembre 2015, n. 18 "Modificazioni della legge provinciale di contabilità 1979 e altre disposizioni di adeguamento dell'ordinamento provinciale e degli enti locali al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42), che, in attuazione dell'articolo 79 dello Statuto speciale e per coordinare l'ordinamento contabile dei comuni con l'ordinamento finanziario provinciale, anche in relazione a quanto disposto dall'articolo 10 (Armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio degli enti locali e dei loro enti ed organismi strumentali) della legge regionale 3 agosto 2015, n. 22, dispone che gli enti locali e i loro enti e organismi strumentali applicano le disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio contenute nel titolo I del decreto legislativo n. 118 del 2011, nonché i relativi allegati, con il posticipo di un anno dei termini previsti dal medesimo decreto; la stessa individua inoltre gli articoli del decreto legislativo 267 del 2000 che si applicano agli enti locali;

Visto il comma 1 dell'art. 54 della legge provinciale di cui al paragrafo precedente dove prevede che *"In relazione alla disciplina contenuta nel decreto legislativo n. 267 del 2000 non richiamata da questa legge continuano ad applicarsi le corrispondenti norme dell'ordinamento regionale o provinciale."*.

Dato atto che l'unità di voto per l'approvazione del bilancio di previsione finanziario armonizzato è costituita dalle tipologie per l'entrata e dai programmi per la spesa.

Ricordato che, a decorrere dal 2017, gli enti locali trentini adottano gli schemi di bilancio previsti dal comma 1 dell'art. 11 del D.lgs. 118/2011 e ss.mm (schemi armonizzati) che assumono valore a tutti gli effetti giuridici, anche con riguardo alla funzione autorizzatoria.

Richiamato il decreto legge 19 maggio 2020, n. 34 convertito con modificazioni dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, il quale prevede all'articolo 106, comma 3 bis la modifica dell'articolo 107, comma 2 del decreto legge 18/2020 stabilendo che per l'esercizio 2021 il termine per la deliberazione del bilancio di previsione di cui all'articolo 151, comma 1, del decreto legislativo n. 267 del 2000 è differito al 31 gennaio 2021.

Ricordato che nel Protocollo d'intesa in materia di finanza locale per il 2021, sottoscritto il 16.11.2020, al punto 8 le parti hanno condiviso l'opportunità di differire il termine di approvazione del bilancio di previsione 2021-2023 di comuni e comunità fissandolo in conformità alla proroga stabilita dalla normativa nazionale e quindi alla data del 31 gennaio 2021, dando atto che, in caso di ulteriore proroga da parte dello Stato del termine di approvazione del bilancio di previsione 2021-2023 dei comuni, la medesima proroga sarà applicata anche per i comuni e le comunità della Provincia di Trento. E' altresì autorizzato per tali enti l'esercizio provvisorio del bilancio fino alla medesima data.

In Gazzetta Ufficiale Serie Generale n. 13 del 18.01.2021 è stato pubblicato il decreto del Ministero dell'Interno 13.01.2021, che proroga il termine di approvazione del bilancio di previsione 2021-2023 al 31.03.201.

Dato atto che al Bilancio di previsione finanziario 2021-2023 è stata applicata una quota di avанzo “vincolato” 2020 per un importo pari a euro 26.677,00, come consentito dal principio contabile 4/1 della programmazione di bilancio e come risulta dall’Allegato A2 al bilancio di previsione “Elenco analitico delle risorse vincolate nel risultato di amministrazione presunto”.

Dato atto che al Bilancio di previsione finanziario 2021-2023 è stata applicata una quota di avанzo “accantonato” 2020 per un importo pari a euro 26.650,00, come consentito dal principio contabile 4/1 della programmazione di bilancio e come risulta dall’Allegato A1, al bilancio di previsione “Elenco analitico delle risorse accantonate nel risultato di amministrazione presunto”.

Dato atto che nel Bilancio di previsione finanziario 2021-2023 è stato iscritto il fondo di riserva nei limiti previsti dall’art. 166 del D.Lgs. 267/2000 e s.m., sulla base delle indicazioni contenute nel D.Lgs. 118/2011 e relativi allegati;

Considerato che il Protocollo d’intesa in materia di Finanza Locale per l’anno 2021, sottoscritto in data 16 novembre 2020, per quanto attiene ai limiti di utilizzo in parte corrente dell’ex FIM conferma, anche per l’anno 2021, ai sensi di quanto stabilito dal comma 2 dell’art. 11 della L.p. 36/1993 e s.m., quanto previsto dal Protocollo d’intesa in materia di finanza locale per il 2020, in merito alla quota utilizzabile in parte corrente pari al 40% delle somme assegnate, tenendo conto dei recuperi connessi all’operazione di estinzione anticipata dei mutui operata nell’anno 2016;

Richiamato l’art. 1, comma 169, L. n. 296/06 (Legge finanziaria 2007) ai sensi del quale *“Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all’inizio dell’esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell’anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno.”*.

Tenuto conto che le previsioni di entrata di natura tariffaria e tributaria sono state determinate sulla base dei seguenti provvedimenti:

- Deliberazione della Giunta comunale n. 3 del 25.01.2021 avente per oggetto “Servizio pubblico di fognatura. strutturazione della tariffa per l’anno 2021”,
- Deliberazione della Giunta comunale n. 2 del 25.01.2021 avente per oggetto “Servizio pubblico di acquedotto. strutturazione della tariffa per l’anno 2021”,
- Deliberazione del Consiglio Comunale n. 7 del 15.02.2021 avente per oggetto “Imposta immobiliare semplice – approvazione aliquote, detrazioni e deduzioni d’imposta per il 2021”,
- Deliberazione del Consiglio Comunale n. 8 del 15.02.2021 avente per oggetto “Regolamento per l’applicazione del canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria.”.

Ricordato che, l’art. 8, comma 1, della legge provinciale 27 dicembre 2010 n. 27 stabilisce che: “A decorrere dall’esercizio finanziario 2016 cessano di applicarsi le disposizioni provinciali che disciplinano gli obblighi relativi al patto di stabilità interno con riferimento agli enti locali e ai loro enti e organismi strumentali. Gli enti locali assicurano il pareggio di bilancio secondo quanto previsto dalla normativa statale e provinciale in materia di armonizzazione dei bilanci [...]”.

Ricordato che la legge 12 agosto 2016, n. 164, reca “Modifiche alla Legge n. 243/12, in materia di equilibrio dei bilanci delle Regioni e degli Enti Locali”, e che, in particolare, l’art. 9 della Legge n.

243/2012 dicembre 2012 declina gli equilibri di bilancio per le Regioni e gli Enti locali in relazione al conseguimento, sia in fase di programmazione che di rendiconto, di un valore non negativo, in termini di competenza tra le entrate e le spese finali; le entrate finali sono quelle ascrivibili ai titoli 1, 2, 3, 4, 5 dello schema di bilancio previsto dal D.lgs 118/2011 e le spese finali sono quelle ascrivibili al titolo 1, 2, 3 del medesimo schema; per gli anni 2017–2019, con legge di bilancio, compatibilmente con gli obiettivi di finanza pubblica e su base triennale, è prevista l'introduzione del fondo pluriennale vincolato, di entrata e di spesa.

Ricordato che il comma 466 dell'art. 1 della legge di bilancio 2017 (*L. n. 232 del 11.12.2016*) prevede che, per il triennio 2017–2019, nelle entrate e nelle spese finali in termini di competenza sia considerato il fondo pluriennale vincolato, di entrata e di spesa, al netto della quota rinveniente dal ricorso all'indebitamento precisando che, al bilancio di previsione è allegato il prospetto dimostrativo del rispetto di tale vincolo, previsto nell'allegato 9 del decreto legislativo 23 giugno 2011 n. 118, vigente alla data di approvazione di tale documento contabile. Dal 2020 tra le entrate e le spese finali sarà incluso solo il fondo pluriennale vincolato di entrata e spesa finanziato dalle entrate finali (non da debito o avanzo).

Rilevato che con circolare n. 25 del 03 ottobre 2018 la Ragioneria generale dello Stato, recependo le sentenze della Corte Costituzionale n. 247 del 2017 e n. 101 del 2018, ha modificato le regole del pareggio di bilancio prevedendo che “ai fini della determinazione del saldo di finanza pubblica per l'anno 2018 ... gli enti considerano tra le entrate finali anche l'avanzo di amministrazione per investimenti applicato al bilancio di previsione del medesimo esercizio”.

Visti i commi da 819 a 827 dell'art. 1 della legge di bilancio 2019 (legge 30 dicembre 2018, n. 145) che, in osservanza a quanto stabilito dalle sentenze della Corte Costituzionale di cui al paragrafo precedente, dispongono che dal 2019 i Comuni potranno utilizzare totalmente, ai fini del raggiungimento dell'obiettivo di “Pareggio di bilancio” sia il fondo pluriennale vincolato di entrata sia l'avanzo di amministrazione. Dal 2019 cessano quindi di avere applicazione le norme sul “Pareggio di bilancio” previste dalle leggi di bilancio per il 2017 e per il 2018.

Richiamata la deliberazione di Consiglio comunale n. 13 del 13.07.2019, di esercizio della facoltà di non predisporre il bilancio consolidato, con la quale il Comune di Valdaone si è avvalso della facoltà prevista dal comma 3 dell'art. 233-bis del D.LGS. 267/2000 e ss.mm., di non predisporre il bilancio consolidato.

Richiamata la deliberazione di Consiglio comunale n. 37 del 24.07.2019, di rinvio della contabilità economico - patrimoniale, con la quale il Comune di Valdaone si è avvalso della facoltà prevista dal comma 2 dell'art. 232 del D.LGS. 267/2000 e ss.mm., di non tenere la contabilità economico patrimoniale negli esercizi 2019 e 2020.

Richiamata la deliberazione di Consiglio comunale n. 21 del 08.06.2020, con la quale il Comune di Valdaone si è avvalso della facoltà prevista dal comma 2 dell'art. 232 del TUEL di non tenere la contabilità economico patrimoniale

Vista la deliberazione consiliare n. 25 del 30.06.2020 esecutiva, con cui è stato approvato il rendiconto della gestione relativo all'anno finanziario 2019.

Esaminati ora, così come predisposti dal Servizio finanziario sulla base delle informazioni fornite dai servizi comunali e in relazione alle linee e indirizzi programmati forniti dall'Amministrazione comunale:

- il Documento Unico di Programmazione (DUP) 2021-2023, comprendente il programma triennale delle opere pubbliche;

- il bilancio di previsione finanziario 2021-2023, unitamente a tutti gli allegati previsti dalla normativa;
- la nota integrativa 2021-2023 al bilancio di previsione finanziario.

Dato atto che i documenti di cui sopra sono stati predisposti in conformità a quanto stabilito dalla legge 11.12.2016, n. 232 e ss.mm. e da tutte le normative di finanza pubblica vigenti, comprese quelle relative al saldo di competenza di cui alla legge 243/2012 e ss.mm.

Ritenuto pertanto opportuno procedere, così come previsto dall'art. 174 del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267, all'approvazione del Documento Unico di programmazione 2021-2023, del bilancio di previsione finanziario 2021–2023 e della nota integrativa al bilancio di previsione finanziario, che integra e dimostra le previsioni di bilancio.

Visto il parere favorevole del Revisore dei Conti sul Documento Unico di Programmazione 2021-2023 e sul Bilancio di Previsione 2021-2023, di data 01.02.2021, nostro prot. n. 823.

Visto il Regolamento di contabilità adottato con delibera del Consiglio Comunale n. 43 dd. 24.10.2018, e ss.mm..

Vista la Legge Regionale n. 2 di data 3 maggio 2018 “Codice degli enti locali della Regione autonoma Trentino-Alto Adige” e ss.mm.

Vista la L.P. 9 dicembre 2015 n. 18 e ss.mm..

Visto il D.Lgs. n. 118/2011 in materia di armonizzazione dei sistemi contabili, modificato ed integrato dal D.Lgs. n. 126/2014 e ss.mm..

Visto il D.Lgs. n. 267/2000 Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali e s.m..

Visto lo Statuto Comunale.

Visti i pareri favorevoli, ai sensi , ai sensi artt. 185 e 187 del Codice degli Enti Locali (C.E.L.), approvato con L.R. 03.05.2018 n. 2, sulla proposta di adozione della presente deliberazione dal Responsabile del Servizio Finanziario in ordine alla regolarità tecnica con attestazione della regolarità e correttezza dell'azione amministrativa, e in ordine alla regolarità contabile in particolare in ordine alla verifica della veridicità delle previsioni di entrata e di compatibilità delle previsioni di spesa avanzate dai vari servizi, da iscriversi nel bilancio di previsione come previsto dall'art. 153 comma 4 del D.Lgs267/2000.

Riconosciuta la necessità di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi del 4° comma dell'art. 183 del Codice degli Enti Locali della Regione Autonoma Trentino Alto Adige approvato con L.R. 03.05.2018 n. 2;

Con voti espressi per appello nominale in ordine al contenuto favorevole n. 10, astenuti n. 0 contrari n. 3 (Bontempelli Giorgio, Ghezzi Teresa e Pellizzari Giorgio), su n. 13 Consiglieri presenti e votanti.

DELIBERA

1. DI APPROVARE, il Documento Unico di Programmazione 2021-2023;
2. DI APPROVARE il bilancio di previsione finanziario 2021-2023 unitamente a tutti gli allegati previsti dalla normativa, dando atto che, ai sensi del comma 14 dell'art. 11 del D.Lgs. 118/2011

dal 2016 tale schema rappresenta l'unico documento contabile con pieno valore giuridico, anche con riferimento alla funzione autorizzatoria, nelle seguenti risultanze finali:

ENTRATE	CASSA ANNO 2021	COMPETENZA ANNO 2021	COMPETENZA ANNO 2022	COMPETENZA ANNO 2023
Fondo di cassa presunto all'inizio dell'esercizio	200.263,04			
Utilizzo avанzo presunto di amministrazione		53.327,00	0,00	0,00
<i>di cui Utilizzo Fondo anticipazioni di liquidità</i>		0,00	0,00	0,00
Fondo pluriennale vincolato		37.818,32	46.425,09	47.428,43
Titolo 1: Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa	1.141.723,93	844.157,00	772.858,67	772.858,67
Titolo 2: Trasferimenti correnti	1.149.839,49	764.175,00	468.416,91	443.351,91
Titolo 3: Entrate extratributarie	1.678.319,90	1.021.792,94	1.008.663,56	1.010.662,83
Titolo 4: Entrate in conto capitale	6.533.685,23	4.316.913,53	1.430.850,00	946.850,00
Titolo 5: Entrate da riduzione di attivita' finanziarie	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale entrate finali.....	10.503.568,55	6.947.038,47	3.680.789,14	3.173.723,41
Titolo 6: Accensione Prestiti	0,00	0,00	0,00	0,00
Titolo 7: Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	600.000,00	600.000,00	600.000,00	600.000,00
Titolo 9: Entrate per conto terzi e partite di giro	1.135.094,70	915.000,00	915.000,00	915.000,00
Totale Titoli	12.238.663,25	8.462.038,47	5.195.789,14	4.688.723,41
TOTALE COMPLESSIVO ENTRATE	12.438.926,29	8.553.183,79	5.242.214,23	4.736.151,84
Fondo di cassa finale presunto	678.712,68			

SPESE	CASSA ANNO 2021	COMPETENZA ANNO 2021	COMPETENZA ANNO 2022	COMPETENZA ANNO 2023
Disavanzo di amministrazione (1)		0,00	0,00	0,00
Disavanzo derivante da debito autorizzato e non contratto (2)		0,00	0,00	0,00
Titolo 1: Spese correnti	2.996.484,23	2.641.813,11	2.273.957,08	2.251.894,69
- <i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>		46.425,09	47.428,43	44.630,00
Titolo 2: Spese in conto capitale	6.981.944,13	4.380.113,53	1.437.000,00	953.000,00
- <i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>		0,00	0,00	0,00
Titolo 3: Spese per incremento attività finanziarie	0,00	0,00	0,00	0,00
- <i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>		0,00	0,00	0,00
Total spese finali.....	9.978.428,36	7.021.926,64	3.710.957,08	3.204.894,69
Titolo 4: Rimborso Prestiti	16.257,15	16.257,15	16.257,15	16.257,15
- <i>di cui fondo anticipazioni di liquidità</i>		0,00	0,00	0,00
Titolo 5: Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassiere	600.000,00	600.000,00	600.000,00	600.000,00
Titolo 7: Uscite per conto terzi e partite di giro	1.165.528,10	915.000,00	915.000,00	915.000,00
Total Titoli	11.760.213,61	8.553.183,79	5.242.214,23	4.736.151,84
TOTALE COMPLESSIVO SPESE	11.760.213,61	8.553.183,79	5.242.214,23	4.736.151,84

3. DI APPROVARE la nota integrativa al bilancio di previsione finanziario 2021-2023 redatta secondo gli schemi di cui al DPGR 27 gennaio 2000 n. 1/L;
4. DI PRENDERE atto dell'iscrizione nel bilancio del Fondo crediti di dubbia e difficile esigibilità, del Fondo pluriennale vincolato e di eventuali altri Fondi, determinati secondo le disposizioni normative vigenti, e di rinviare alle indicazioni fornite nella nota integrativa per la definizione dei suddetti istituti;
5. DI PRENDERE atto dell'applicazione al Bilancio di previsione finanziario 2021-2023 di una quota di avanzo "vincolato" 2020 per un importo pari a euro 26.677,00, come consentito dal principio contabile 4/1 della programmazione di bilancio e come risulta dall'Allegato A2 al bilancio di previsione "Elenco analitico delle risorse vincolate nel risultato di amministrazione presunto".
6. DI PRENDERE atto dell'applicazione al Bilancio di previsione finanziario 2021-2023 di una quota di avanzo "accantonato" 2020 per un importo pari a euro 26.650,00, come consentito dal principio contabile 4/1 della programmazione di bilancio e come risulta dall'Allegato A1, al bilancio di previsione "Elenco analitico delle risorse accantonate nel risultato di amministrazione presunto".

7. DI DARE ATTO che gli schemi di cui ai punti 1., 2. e 3. sono stati predisposti in conformità a quanto stabilito dalla legge 11.12.2016, n. 232 e ss.mm. e da tutte le normative di finanza pubblica, comprese quelle relative al saldo di competenza di cui alla legge 243/2012 e ss.mm;
8. DI DARE ATTO che successivamente all'approvazione del bilancio la Giunta Comunale definirà il piano esecutivo di gestione oppure apposito atto di indirizzo con il quale verranno determinati gli obiettivi gestionali ed assegnate le risorse ai singoli funzionari ai quali spetterà l'adozione dei conseguenti atti gestionali ed operativi;
9. DI TRASMETTERE copia del provvedimento, divenuto esecutivo, al Tesoriere, per gli adempimenti di competenza;
10. DI DARE ATTO che, ai sensi dell'art. 174 c. 4 del D.Lgs. n. 267/2000, il Bilancio di Previsione finanziario 2021-2023 verrà pubblicato sul sito internet dell'ente, sezione "Amministrazione Trasparente",
11. DI DICHIARARE la presente deliberazione con voti favorevoli n. 10, contrari n. 3 (Bontempelli Giorgio, Ghezzi Teresa e Pellizzari Giorgio), astenuti n. 0 espressi per appello nominale, su n. 13 Consiglieri presenti e votanti espressi nelle forme di legge, immediatamente eseguibile, del 4° comma dell'art. 183 del Codice degli Enti Locali della Regione Autonoma Trentino Alto Adige approvato con L.R. 03.05.2018 n. 2.;
12. DI DARE EVIDENZA e ciò ai sensi dell'art. 4 della L.P. 30.11.1992, n. 23, al fatto che avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso amministrativo ai sensi dell'art. 183, comma 5 del Codice degli Enti locali della Regione Autonoma Trentino-Alto Adige, durante il periodo di pubblicazione, nonché ricorso straordinario ex art. 8 del D.P.R. 24.11.1971, N. 1199, entro 120 giorni e ricorso giurisdizionale ex artt. 13 e 29 del D.Lgs. 02.07.2010 n.104 entro 60 giorni.

Il Consigliere delegato

Bugna Alberto

FIRMATO DIGITALMENTE

Il Sindaco

Pellizzari Ketty

FIRMATO DIGITALMENTE

Il Segretario comunale

Dott.ssa Giordani Federica

FIRMATO DIGITALMENTE

Alla presente deliberazione sono uniti:

- Pareri rilasciati ai sensi degli ex articoli 185 e 187 del Codice degli Enti Locali (C.E.L.) approvato con la L.R. 03.05.2018 n. 2.
- Certificazione di pubblicazione.